

IL PRINCIPIO DI SPECIALITÀ

Il c.d. “*principio di specialità*” è il principio in base al quale quando uno stesso fatto è punito contemporaneamente da una sanzione amministrativa e da una sanzione penale, si deve procedere soltanto all’applicazione della sanzione comminata dalla disposizione speciale.

Qualora un determinato fatto è idoneo a configurare la violazione di due disposizioni che prevedano l’applicazione di una sanzione amministrativa e di una sanzione penale, verrà applicata la sanzione (penale ovvero amministrativa) che presenta degli elementi “specifici” rispetto all’altra.

Ciò significa, in altre parole, che tra le due norme che vengono in rilievo nel caso di specie, occorre che ci sia un rapporto di *genere a specie*, ossia che tutti gli elementi della norma generale siano contenuti anche nella norma speciale la quale, inoltre, deve presentare degli elementi particolari aggiuntivi che la rendano appunto “speciale” rispetto alla prima.

Riferimenti normativi

- art. 19, D. Lgs. n.74/2000

Giugno 2010